



COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA/AUT N° 17

Carate Brianza 13/03/2020

ORDINANZA

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.(GESTIONE EMERGENZA DA COVID-19). ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' MATTINA.

IL SINDACO

Visti.

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

Considerato che all'art. 1, comma 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopracitato DPCM del 11 marzo 2020, si dispone la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, ***i mercati***, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. ***Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.***

Considerato altresì che non si ritiene possibile regolare l'afflusso delle persone al fine di garantire le minime condizioni di sicurezza sopra citate;

Ritenuto, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone senza le adeguate condizioni di sicurezza, provvedere alla chiusura al pubblico del mercato settimanale del Lunedì mattina sito in piazza Caduti per la Liberazione e nelle vie limitrofe, fino al 25/03/2020.

Tenuto conto delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.L. n° 267 in data 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. La sospensione del mercato settimanale del lunedì mattina sito in piazza Caduti per la Liberazione e nelle vie limitrofe.
2. Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino alla data del 25.03.2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

**IL SINDACO
VEGGIAN LUCA / INFOCERT SPA**